



COMUNE DI BONNANARO

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 12.06.2014

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 19.04.2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 03.04.2019

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto del tributo
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Componenti del tributo
- Art. 5 – Funzionario responsabile
- Art. 6 – Dichiarazione
- Art. 7 – Accertamento
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 – Interessi
- Art. 10 – Rimborsi
- Art. 11 – Importi minimi
- Art. 12 – Dilazioni di pagamento e rateizzazioni
- Art. 13 – Riscossione coattiva

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 14 – Oggetto
- Art. 15 – Presupposto del tributo
- Art. 16 – Soggetti passivi
- Art. 17 – Base imponibile
- Art. 18 – Riduzioni della base imponibile
- Art. 19 – Aliquote e detrazioni
- Art. 20 – Esenzioni
- Art. 21 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 22 – Fattispecie equiparate all’abitazione principale
- Art. 23 – Versamento
- Art. 24 – Dichiarazione

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 25 – Oggetto
- Art. 26 – Presupposto del tributo
- Art. 27 – Soggetti passivi
- Art. 28 – Periodi di applicazione del tributo
- Art. 29 – Base imponibile
- Art. 30 – Aliquote
- Art. 31 – Servizi indivisibili
- Art. 32 – Versamento
- Art. 33 – Dichiarazione

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 34 – Oggetto
- Art. 35 – Presupposto del tributo
- Art. 36 – Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 37 – Soggetti passivi
- Art. 38 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 39 – Periodi di applicazione del tributo
- Art. 40 – Determinazione della superficie tassabile
- Art. 41 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- Art. 42 – Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo
- Art. 43 – Costo di gestione
- Art. 44 – Piano finanziario
- Art. 45 – Determinazione della tariffa
- Art. 46 – Articolazione della tariffa
- Art. 47 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 48 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 49 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 50 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 51 – Istituzioni scolastiche statali
- Art. 52 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 53 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 54 – Finanziamento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni
- Art. 55 – Tributo giornaliero
- Art. 56 – Tributo provinciale
- Art. 57 – Versamento
- Art. 58 – Dichiarazione

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 – Abrogazioni
- Art. 60 – Clausola di adeguamento
- Art. 61 – Norma di rinvio
- Art. 62 – Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche - TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bonnanaro dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto del tributo

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Bonnanaro per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27.12.2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27.12.2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa, con deliberazione della Giunta Comunale, il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 6 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa ai tributi che compongono l'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 24 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle

unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

6. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell'articolo 58.

Art. 7 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata dal Comune notificando al soggetto passivo, con le modalità stabilite dalla legge, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 8 – Sanzioni

1. Nei casi di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili oggetto di imposizione, infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal funzionario responsabile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 11 – Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il soggetto passivo non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo dovuto, per singola componente IUC, sia inferiore a Euro 12,00 per anno di imposta.

2. Non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a Euro 12,00 per singolo tributo e per anno di imposta.

3. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 12 – Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento, solleciti di pagamento e avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili.
2. Il numero di rate e il periodo di sospensione di cui al precedente comma sono definiti dal funzionario responsabile in funzione dell'importo complessivo da rateizzare e delle condizioni di difficoltà del richiedente, entro il limite fissato al comma 1.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
5. In caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. In caso di inadempimento del contribuente a seguito di notifica da parte del Comune di avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, per omessa presentazione della dichiarazione o infedele dichiarazione e di provvedimento di irrogazione di sanzioni, si procederà alla riscossione coattiva nelle forme consentite dalla normativa vigente.

TITOLO II –IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 14 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Bonnanaro dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

Art. 15 – Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, come definiti dall'articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 e dall'articolo 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Art. 16 – Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Art. 17 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23.12.1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

5. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga

a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

7. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 18 – Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42;
- b. per i fabbricati che presentano caratteristiche di inagibilità/inabitabilità, consistenti in un degrado fisico sopravvenuto superabile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 05.08.1978, n. 457, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per beneficiare della riduzione il contribuente deve presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, redatta su modello predisposto e reso disponibile dal Comune, allegando alla medesima idonea documentazione specificata nel modello stesso. Le dichiarazioni sostitutive vengono sottoposte a verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale. Per ciascuno degli anni successivi, qualora sussistano ancora le condizioni per beneficiare della riduzione, il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, redatta su modello predisposto dal Comune, in ordine al permanere dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 19 – Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 20 – Esenzioni

1. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 06.12.2011, n. 201, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi apposita aliquota e detrazione, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita specifica documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 06.12.2011, n. 201, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 9-bis, del decreto legge 06.12.2011 n. 201, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della Legge 27.12.2013, n. 147, l'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201.
5. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
6. Si applicano per l'imposta municipale propria le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto legislativo 504/1992, di seguito riportate:
 - b) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; a decorrere dal 2016 tale esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,

nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. n. 174/2012 tale esenzione non si applica agli immobili delle fondazioni bancarie.

7. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
8. Per poter usufruire dell'esenzione di cui ai commi precedenti, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, attestante il possesso dei requisiti e indicante gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 21 – Detrazione per abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201.

Art. 22 – Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 23 – Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, la prima (acconto) avente scadenza il 16 giugno e la seconda (saldo) avente scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo

Art. 24 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica.
4. Il soggetto passivo dell'imposta, al fine dell'applicazione delle esenzioni o riduzioni previste dal presente regolamento o dalla normativa vigente, è tenuto a presentare dichiarazione secondo le modalità di cui sopra.
5. In particolare, i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, al fine di beneficiare dell'assimilazione ad abitazione principale ivi prevista, sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione nelle modalità e nei termini previsti al comma 1, allegando documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire del beneficio.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 25 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Bonnanaro del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dalla Legge 27.12.2013, n. 147.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 31 del presente regolamento.

Art. 26 – Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 27 – Soggetti passivi

1. Il tributo TASI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 26. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 28 – Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del soggetto passivo si ha dal giorno del termine del possesso o della detenzione, qualora sia tempestivamente dichiarato entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione di cessazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 29 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, e da quanto disposto dal presente regolamento comunale.

Art. 30 – Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e può provvedere alla determinazione di aliquote diverse in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto delle disposizioni di legge, entro le aliquote massime consentite dalla legge statale.

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 31 – Servizi indivisibili

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

2. I costi dei servizi indivisibili di cui al comma precedente alla cui copertura il tributo TASI è diretto vengono indicati analiticamente, per ciascun anno, nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 32 – Versamento

1. Il tributo per i servizi indivisibili TASI è riscosso in autoliquidazione. Il calcolo del tributo TASI ed i relativi versamenti sono effettuati in autoliquidazione dai contribuenti.

2. Il tributo TASI è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Il versamento del tributo per i servizi indivisibili TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 33 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa al tributo TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 34 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Bonnanaro della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dalla Legge 27.12.2013, n. 147.
2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 35 – Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, anche se di fatto i locali non sono utilizzati. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dalla presenza di impianti e attrezzature e dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 36 – Definizione e classificazione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 38 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte di seguito indicati:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - i locali in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- b) aree scoperte non operative pertinenti o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 39 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 58, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 40 – Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed

esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà, a regime, pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 41 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o ci siano obiettive difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo, relativamente alle attività di seguito indicate la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%:

a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi;

b) officine di riparazioni auto, moto, macchine agricole o industriale, imbarcazioni;

c) lavanderie a secco e tintorie non industriali;

d) elettrauto, stabilimenti in cui si producono batterie;

e) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari;

f) autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, stagnini e smalterie;

g) officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro, alluminio o fili di ferro o di acciaio;

h) tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, vetrerie;

i) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, di materie plastiche in genere, vetroresina;

j) macellerie e pescherie.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si

considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Art. 42 – Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è ottenuta in base al rapporto tra il quantitativo specifico di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e il quantitativo complessivo di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, purché tale rapporto rappresenti almeno il 50% della produzione annua. Ove non sia possibile specificare il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti ovvero non venga dichiarato, lo stesso, così come indicato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è ottenuto dal prodotto tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 marzo dell'anno successivo, mediante apposito modulo messo a disposizione dagli uffici competenti e allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o mediante rimborso qualora il richiedente non sia più soggetto passivo.

Art. 43 – Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158.

Art. 44 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette al Comune almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale.
2. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento dei costi del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 45 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'articolo 43. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 46 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27.12.2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0,5% e un massimo del 5%.

Art. 47 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 48 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti nel Comune e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 58 del presente regolamento o, in mancanza, quello di 1 (una) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o da altri elementi ritenuti utili.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 (uno) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi locali, se condotti da soggetti diverse da persona fisica, si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 57 con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 49 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le attività di esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (bed & breakfast) la quota fissa e la quota variabile della tariffa della categoria di utenza non domestica di appartenenza sono rapportate al periodo di accoglienza.

Art. 50 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie o da altri elementi.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 51 – Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 52 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 2000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2000 metri. La

distanza è misurata in termini di lunghezza stradale, non considerando le strade private di accesso alle abitazioni o ad altri locali e aree tassabili.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, previa presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali, e viene meno a decorrere dall'anno di attivazione del servizio di raccolta.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 53 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 54 – Finanziamento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

1. Il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27.12.2013, n. 147.

Art. 55 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 56 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 57 – Versamento

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e

degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il Comune determina annualmente, con apposita deliberazione, le scadenze per il pagamento del tributo, prevedendo, in ogni caso, almeno n. 2 rate aventi scadenza il giorno 16 del mese, e la possibilità del versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 12,00 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede al recapito, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione di sanzioni e interessi di mora.

Art. 58 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Il soggetto passivo presenta la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

11. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore, il precedente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 03.04.2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per effetto dell'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'articolo 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, disposta dall'articolo 1, comma 704, della legge 27.12.2013, n. 147. È, pertanto, abrogato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 10.06.2013.
3. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse.

Art. 60 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 61 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 62 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Le modifiche al regolamento approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 19.04.2016 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
3. Le modifiche al regolamento approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 03.04.2019 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE - TARI

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21. Discoteche, night club